

Associazione Italiana della Caccia

Riconosciuta dallo Stato con D.M. 2-2-1974

su G.U. n. 72 del 16-3-1974

L. 157/92 - G.U. n. 46 del 25/2/92

STATUTO
Dell'Associazione Italiana
Della Caccia
ITALCACCIA

25 - 26 - 27 - Maggio 2012
TREVI - (PG)

PER IL NOSTRO FUTURO

Il giorno 25 maggio 2012 in Trevi (PG) si è tenuta, regolarmente convocata, l'Assemblea Nazionale Italcaccia alla quale hanno partecipato i Presidenti provinciali, i delegati e tutti gli Organi Centrali e periferici dell'associazione.

L'Assemblea Nazionale ha deliberato alcune importanti novità che imprimeranno alla nostra associazione un nuovo corso.

In sintesi, tra le novità di rilievo:

- 1) L'approvazione della relazione morale e finanziaria, che costituisce la linea guida della politica nazionale della nostra associazione. Finalmente sarà possibile programmare l'attività della nostra associazione individuando gli obiettivi primari che dovranno essere conseguiti nell'anno di riferimento.
- 2) Una maggiore e più incisiva rappresentatività degli Organi centrali dell'Italcaccia.
- 3) La nomina di 3 Vice Presidenti nazionali.
- 4) La istituzione delle CTN.
- 5) La nomina dei responsabili nei vari settori (cinofilia, tiro a volo, falconeria etc.).
- 6) La vigilanza, che come ho sempre affermato, costituisce il biglietto da visita della nostra associazione, è gestita e coordinata dal Presidente nazionale, il quale può delegare la suddetta funzione al Coordinamento nazionale.
- 7) La nostra Associazione potrà affiliare altre associazioni che abbiano scopi simili.
- 8) L'autonomia economico finanziaria degli organi (Regione provincia) .
- 9) Il numero dei Consiglieri nazionali è diminuito.

Tali innovazioni ci consentiranno di perseguire al meglio le nostre idee ed i nostri progetti al fine di acquistare prestigio e maggiore professionalità nel mondo venatorio.

Come detto in precedenza, si è dunque affermato un nuovo corso.

L'anno duemiladodici nei giorni 25,26 e 27 del mese di maggio, in località Trevi (PG) presso l'Hotel della Torre, a richiesta del Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana della Caccia Italcaccia (C.F. 80208970584) l'Assemblea Nazionale Straordinaria ha deliberato l'adozione del nuovo Statuto sociale, modificando il precedente.

Art.1

COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione Italiana della Caccia - Italcaccia (di seguito ITALCAC- CIA) è Associazione Nazionale democratica e apartitica riconosciuta dalla Legge 11/02/1992 n. 157 ed ha sede in Roma

Art.2

FINI ISTITUZIONALI della ITAL- CACCIA

L'Italcaccia non ha finalità di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di promozione e solidarietà sociale a indirizzo venatorio-ittico-faunistico-zoofila e ambientale di volontariato e protezione civile.

Scopo precipuo dell'Italcaccia è diffondere e propagandare tra i cacciatori e i cittadini, l'ars venandi, la tutela dell'ambiente, della fauna e del riequilibrio faunistico del territorio attraverso iniziative promozionali a carattere organizzativo, di stampa e similari e di natura scientifica.

L'Italcaccia realizza inoltre, su tutto il territorio nazionale, studi e ricerche, seminari, corsi e convegni, nonché la diffusione di periodici, pubblicazioni e audiovisivi, allo scopo di far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, l'esercizio della caccia quale attività compatibile con gli equilibri naturali.

L'ITALCAC- CIA promuove la caccia considerata attività avente valenza sociale e culturale con la quale l'individuo svolge la sua personalità concorrendo al progresso materiale e spirituale della società.

Essa valorizza il ruolo primario dell'associazionismo venatorio diretto alla gestione del territorio per una concreta azione di protezione e produzione di ambienti e di fauna, per una particolare attenzione per la cinofilia e seguendo i problemi della falconeria, ricercando ed attivando forme di collaborazione con le istituzioni e le altre componenti sociali interessate, con particolare riferimento alle organizzazioni professionali agricole.

L'Italcaccia ha inoltre lo scopo di organizzare e rappresentare i cacciatori per il raggiungimento dei fini previsti dalle leggi e dai regolamenti sulla caccia, nonché:

a) collaborare con le competenti autorità istituzionali nell'ambito dell'ordinamento venatorio;

b) incrementare l'attività ecologico venatoria, faunistica, ittica, ambientale e zoofila in ogni settore e ad ogni livello, le attività collaterali come la pesca sportiva e subacquea, il tiro a segno, il tiro a volo, il tiro con l'arco, la falconeria, la cinofilia e il turismo venatorio. In particolare per quanto riguarda l'attività nel settore ittico, l'Italcaccia conferma la denominazione di " Italpe- sca";

c) conseguire risultati a vantaggio dell'ecologia, della caccia, della pesca, del patrimonio faunistico, dell'ambiente venatorio e del cacciatore italiano;

d) stimolare la formazione della coscienza e dell'educazione ecologico venatoria e indirizzare i cacciatori alla lealtà, all'amicizia e alla correttezza sportiva, espletando ogni forma di collaborazione civile, favorendo la formazione di gruppi e guardie che nello spirito del volontariato e del solidarismo sociale sovrintendono, con propria mobilitazione gratuita, nell'assistenza alle popolazioni in caso di calamità e in particolare alla tutela dell'ambiente, con riguardo alla prevenzione di incendi boschivi; il tutto nell'ambito dell'organizzazione istituzionale della Protezione Civile;

e) predisporre ed attuare i programmi per l'impiego del tempo libero degli associati mediante riunioni, gare, gite, manifestazioni sportive in Italia e all'estero;

f) costruire una forza democratica per combattere le azioni contrarie agli interessi della caccia, dell'ecologia e delle altre attività collaterali;

g) concedere agli associati, alle migliori condizioni, ogni forma di assistenza associativa, assicurativa e giudiziaria;

h) perseguire ogni altra attività per il raggiungimento dei fini istituzionali.

L'Italcaccia si avvale prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti.

L'Italcaccia promuove, tutela e sostiene una moderna cultura della caccia, tesa alla conservazione, all'uso razionale delle risorse naturali rinnovabili ed alla difesa dell'ambiente e della biodiversità.

L'Italcaccia tutela gli interessi dei cacciatori promuovendone e coordinandone l'organizzazione.

Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Testo Unico sulla Privacy), l'Italcaccia ,

nel pieno rispetto del decreto stesso, si riserva la possibilità di utilizzare i dati personali dei propri associati per le finalità strettamente connesse e strumentali alla sua attività precisando che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. In relazione a tali finalità l'Italcaccia collabora, tramite le proprie strutture periferiche ed i propri associati, ad iniziative di carattere ecologico, di attività di sostegno alle istituzioni nel settore di previsione, prevenzione e soccorso alla popolazione previste dal Sistema Nazionale di Protezione Civile, di prevenzione dell'azione antincendio, di prevenzione del bracconaggio, di vigilanza sulle acque interne, previa emanazione di provvedimenti amministrativi, ove espressamente contemplati da legge statale o regionale nei singoli specifici settori considerati, di autorizzazione o di abilitazione allo svolgimento, in funzione di ausiliari degli organi della pubblica amministrazione, delle attività connesse all'esercizio delle predette funzioni, di sostegno ed organizzazione di manifestazioni inerenti la ruralità, gli usi, le consuetudini e tradizioni popolari.

Possono essere affiliate all'Italcaccia Associazioni e/o Organizzazioni che abbiano natura e finalità coerenti con i suoi scopi.

Il Consiglio Nazionale determina condizioni, tipo e modalità della suddetta affiliazione.

Art. 3

ADESIONE AD ALTRI ENTI ED ATTIVITA' ACCESSORIE

L'Italcaccia puo' aderire ad Associazioni venatorie europee ed internazionali. Potrà inoltre aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.

L'Italcaccia potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando con altre Associazioni od Enti, nazionali e esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

ASSOCIATI

Sono associati dell'Italcaccia coloro che, praticando l'ars venandi, lo sport ittico, il tiro con l'arco, il tiro a segno e a volo, la falconeria, etc. accettano il presente Statuto, sottoscrivono l'adesione e risultano in regola con i versamenti annuali stabiliti dall'Associazione.

STATUTO

Art. 5 ORGANIZZAZIONE dell'ITAL- CACCIA

Sono Organi Centrali dell'Italcaccia:

- a- L'Assemblea Nazionale;
- b- Il Presidente Nazionale;
- c- Il Consiglio Nazionale;
- d. la Giunta Esecutiva Nazionale;
- e. il Collegio Nazionale dei Proviviri;
- f. il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti.

Sono Organi Periferici dell'Italcaccia:

- g) l'Assemblea Regionale
- h) il Presidente Regionale
- i) il Consiglio Regionale
- l) l'Assemblea Provinciale
- m) il Presidente Provinciale
- n) il Consiglio Provinciale
- o) l'Assemblea Comunale
- p) il Presidente Comunale
- q) il Consiglio Comunale.

Sono Organi Tecnici dell'Italcaccia: le Commissioni Tecniche Faunistiche Venatorie Nazionali (C.T.F.V.N.).

I membri degli Organi Centrali e Periferici durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Alle suddette cariche può essere eletto ogni associato.

Art. 6 ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Presidenti Provinciali in carica che rappresentano di diritto, i propri associati.

Essi esprimono tanti voti quanti sono i propri associati.

In caso di impedimento il Presidente Provinciale può delegare un suo associato o altro componente. Partecipano all'A.N., senza diritto di voto, il P.N., i componenti la G.E.N., i Consiglieri Nazionali, i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri, se non altrimenti legittimati.

All'Assemblea Nazionale spetta la formulazione degli indirizzi per lo svolgimento di tutta l'attività sociale; ad essa sono, altresì riservate tutte le decisioni e le deliberazioni nelle materie che la legge e lo statuto le riconoscono.

Vi partecipano inoltre senza diritto di voto, i D.R., i Presidenti delle C.T.F.V.N., i delegati a vari livelli, purché non rivestano la carica di Presidente Provinciale.

L'Assemblea nazionale può essere ordinaria e straordinaria.

E' convocata dal Presidente :

- a) in via ordinaria ogni anno, con preavviso di almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione, per:

1) eleggere, a scadenza di mandato, il Presidente Nazionale e n.7 Consiglieri Nazionali;

2) eleggere il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Proviviri;

3) discutere ed approvare il bilancio consuntivo ;

4) discutere ed approvare il documento di indirizzo economico e programmatico;

5) verificare l'attuazione delle linee programmatiche dell'Associazione da parte di tutti gli organismi dell'associazione;

6) procedere all'approvazione di eventuali progetti di confederazione, di fusione, di accorpamento e di unione con altre associazioni;

7) discutere e votare gli esercizi finanziari e i bilanci;

8) tratta quant'altro è posto all'o.d.g.

Con preavviso di 30 giorni 1/3 più uno dei Consiglieri Nazionali può richiedere al Presidente Nazionale di convocare l'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria.

Essa delibera con validità solo con la partecipazione di almeno due terzi dei suoi membri.

L'Assemblea Nazionale deve essere fissata in prima ed in seconda convocazione: in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti i componenti che rappresentino la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un'ora dopo, è validamente costituita se sono presenti i componenti che rappresentino almeno un terzo degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei voti rappresentati.

L'Assemblea Nazionale che procede all'elezione degli organi è validamente costituita, anche in seconda convocazione, se sono presenti i componenti che rappresentino la metà più uno degli associati.

L'Assemblea Nazionale elegge, con maggioranza semplice, il Presidente dell'Assemblea.

La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Nazionale nella riunione in cui viene deliberata la data di convocazione dell'Assemblea, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull'ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse. Le votazioni avvengono per appello nominale, a scrutinio segreto o per acclamazione.

Per l'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la maggioranza semplice.

Per l'elezione del Presidente Nazionale, del Collegio Nazionale dei Proviviri e del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è necessaria la maggioranza assoluta dei voti rappresentati.

Per le modifiche statutarie, adottate previa convocazione dell'Assemblea straordinaria, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Art. 7 PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale deve essere cittadino italiano ed è eletto a maggioranza dall'Assemblea Nazionale, per appello nominale, a scrutinio segreto o per acclamazione .

Ha la rappresentanza legale della ITALCACCIA e ne firma gli atti.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale tanto in giudizio quanto di fronte a terzi.

Al Presidente Nazionale viene conferita sia la legittimazione attiva che passiva a stare in giudizio per le questioni di rilevanza nazionale, internazionale e locale.

La legittimazione attiva viene conferita per qualsiasi tipo di controversia, compresa la costituzione di parte civile nei processi penali.

Egli vigila e controlla l'operato di tutti gli organi dell'Italcaccia.

Convoca e presiede il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Nazionale.

Convoca l'Assemblea Nazionale ordinaria e straordinaria;

Gestisce e controlla sull'intero territorio nazionale l'attività di Vigilanza Venatoria di concerto con i Presidenti Provinciali.

Egli dispone, in via esclusiva, la nomina e la revoca dei titoli di polizia su proposta del Coordinamento Nazionale della Vigilanza, di concerto con il Presidente Provinciale competente per giurisdizione territoriale. Dà attuazione ai deliberati degli organi collegiali ed è responsabile nei confronti della Associazione del perseguimento delle finalità statutarie.

Decide su ogni altra questione con carattere di urgenza, ma in tal caso ogni sua delibera deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.

Nomina il Coordinatore e il Vice Coordinatore Nazionale della Vigilanza ai quali delega le relative funzioni di controllo e gestione dell'attività su tutto il territorio nazionale.

Il Presidente Nazionale è coadiuvato da tre Vice Presidenti.

Il Vice Presidente, qualora non partecipi a tre riunioni consecutive del

Consiglio Nazionale e non compri le assenze con fondate ragioni, decade automaticamente dalla carica. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente Nazionale, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente in carica più anziano il quale continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto.

Il supplente dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione del Presidente entro trenta giorni. Le elezioni dovranno svolgersi entro i trenta giorni successivi.

Il Presidente attribuisce e revoca deleghe ai Vicepresidenti ed, eventualmente, ai componenti della Giunta Esecutiva ed ai Consiglieri Nazionali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione in commissioni interne od esterne.

Egli, inoltre, può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente è responsabile dell'organizzazione degli uffici centrali della Italcaccia e della Vigilanza.

Il Presidente Nazionale può essere sostituito dal Consiglio Nazionale solo per carenze e gravi fatti verificatisi in aperto contrasto con le norme statutarie.

Art. 8 ONORIFICENZE

È facoltà del Presidente Nazionale nominare, concedere titoli onorari dell'Italcaccia, a persone che si sono distinte per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. Nel settore della Vigilanza il Presidente Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale della Vigilanza può concedere benemerenze.

Art. 9 CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale, dai Vicepresidenti, dai Presidenti e dai Commissari Regionali e da n.7 membri eletti dall'Assemblea Nazionale.

Esso è inoltre integrato di diritto dal Coordinatore Nazionale della vigilanza, dal Presidente del Collegio Nazionale dei Proviviri e dal Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti i quali non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, con preavviso, fatto pervenire almeno con quindici giorni di anticipo, ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta e motivata la metà più uno dei componenti che rappresentino la metà più uno degli associati.

I voti vengono conteggiati in base alla rappresentatività dei singoli membri del Consiglio: ogni membro esprime un voto.

Per ogni riunione viene redatto un verbale sintetico.

Esso provvede:

- a) nomina i Vicepresidenti;
- b) nomina, cinque membri della Giunta Esecutiva Nazionale;
- c) istituisce le C.T.F.V.N.;
- d) dichiara decaduti i propri componenti per assenza ingiustificata alle riunioni per tre volte consecutive;
- e) ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente Nazionale;
- f) decide sui ricorsi proposti avverso le decisioni di prima istanza del Collegio Nazionale dei Proviviri e in ogni caso su quelle di radiazione;
- g) esamina ed elabora le proposte relative alle modifiche allo Statuto da proporre all'Assemblea Nazionale;
- h) provvede alla determinazione del costo della tessera associativa ed alla relativa ripartizione delle somme;
- i) da attuazione agli indirizzi programmatici espressi dall'Assemblea Nazionale;
- j) promuove l'azione disciplinare davanti il Collegio dei Proviviri nei confronti dei dirigenti centrali;
- k) redige la relazione morale e finanziaria e i bilanci;
- l) emana i Regolamenti dell'Italcaccia e tutti gli altri provvedimenti.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Nazionale può delegare proprie attribuzioni alla Giunta Esecutiva Nazionale.

In caso di decadenza, carenza o dimissioni di un componente del Consiglio Nazionale, questi sarà eletto dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è pienamente funzionante purché alle sue riunioni partecipino almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Nazionale si scioglie:

- a) per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti;
- b) per mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale della annuale relazione morale e finanziaria.

In caso di scioglimento il Presidente Nazionale nomina un Commissario Straordinario che provvede alla gestione ordinaria dell'Organo.

Entro quattro mesi il Presidente Nazionale deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per la elezione del relativo Consiglio.

Art. 10

GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

La Giunta Esecutiva Nazionale è composta dal Presidente Nazionale che la presiede, dai Vice Presidenti e da cinque membri eletti dal Consiglio Nazionale.

Fa parte della Giunta Esecutiva Nazionale, senza diritto di voto, ma con solo potere consultivo, il Rappresentante del Coordinamento Nazionale della Vigilanza.

La Giunta Esecutiva Nazionale è l'organo esecutivo della Italcaccia il quale gestisce l'ordinaria e la straordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dal presente statuto; delibera sulle materie non rimesse dal presente statuto alla competenza esclusiva di altri organi; può adottare deliberazioni in via di urgenza, che dovranno essere sottoposte a ratifica dal Consiglio Nazionale.

Un componente della Giunta Esecutiva Nazionale, qualora non partecipi a tre riunioni consecutive e non compri le assenze con fondate ragioni, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito con un nuovo eletto nella prima riunione utile del Consiglio Nazionale.

La Giunta Esecutiva Nazionale inoltre:

- a) ratifica le elezioni dei P.R. e dei P.P.;
- b) nomina i Commissari Regionali e Provinciali; e revoca i Presidenti Regionali e Provinciali nei seguenti casi: 1) in caso di carenza funzionale; 2) qualora non sia possibile procedere alle elezioni dei dirigenti; 3) inattività per una stagione venatoria; 4) per accertato non funzionamento; 5) per irregolare funzionamento; 6) per inosservanza dello Statuto; 7) per attività pregiudizievoli, contrarie o in concorrenza con i fini dell'Italcaccia.

E' convocata senza alcuna formalità dal Presidente Nazionale o, in assenza di questi, dal Vice Presidente più anziano di età.

La Giunta Esecutiva Nazionale si scioglie:

per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per scioglimento del Consiglio Nazionale.

Art. 11

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio Nazionale dei Proviviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale per la durata di quattro anni.

Possono essere eletti membri del Collegio anche non associati.

Il Collegio elegge nel proprio am-

STATUTO

bito, il Presidente e il Vice Presidente.

Il Collegio ha sede in Roma presso gli uffici della Italcaccia e le sue sedute sono valide se vi partecipano almeno due membri.

E' convocato, senza alcuna formalità, dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza e/o impedimento momentaneo, dal Vice Presidente Nazionale in carica più anziano di età.

Decide sui conflitti insorti tra gli organi della Italcaccia, tra i singoli iscritti e le strutture associative Italcaccia.

In particolare:

Decide in prima istanza sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dagli Organi Centrali;

decide in seconda istanza sui ricorsi proposti avverso le decisioni di prima istanza dei relativi organi Regionali e Provinciali;

propone la radiazione degli associati Italcaccia.

Il Collegio giudica su istanza di ciascuna delle parti in conflitto, mentre per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti l'iniziativa spetta al Consiglio Nazionale.

Assume le proprie decisioni entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze, dopo aver sentito tutte le parti.

Art. 12

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale

Il Collegio elegge, nel proprio ambito, il Presidente e il Vice Presidente

Il Collegio resta in carica per quattro anni.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Italcaccia sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio esercita il controllo contabile. Vigila e controlla l'attività finanziaria degli Organi Centrali dell'Italcaccia.

Redige la relazione annuale sulla gestione dell'Italcaccia da esporre all'Assemblea Nazionale, in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo.

Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro .

Il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto,

alle riunioni di tutti gli organi della Italcaccia.

I Revisori possono, su mandato del Presidente Nazionale e/o della Giunta Esecutiva Nazionale e/o del Consiglio Nazionale, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi (centrali e periferici) della Italcaccia riferendone, successivamente, al proprio mandante e in ogni caso al Presidente Nazionale.

Art. 13

COMMISSIONI TECNICHE FAUNISTICHE VENATORIE NAZIONALI

Il Consiglio Nazionale (C.N.) puo' istituire Commissioni Tecniche Faunistiche Venatorie Nazionali per il conseguimento di scopi statutari determinandone i compiti, la durata e la composizione.

Art. 14

ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti o Commissari Provinciali in carica.

Ognuno rappresenta il numero dei propri associati ed esprime tanti voti quanti sono gli associati rappresentati.

Essa elegge:

il Presidente Regionale;

il Consiglio Regionale;

approva la relazione finanziaria e morale del Consiglio Regionale;

vota i bilanci.

Art. 15

PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale presiede e rappresenta il Consiglio Regionale.

Il Presidente Regionale ove assuma anche la carica di Presidente Provinciale ha l'obbligo di astenersi quando sia stato impugnato un suo atto e/o una sua deliberazione, come P.P..

Convoca il Consiglio Regionale e su delibera dello stesso convoca l'Assemblea Regionale.

Rappresenta l'Associazione, a livello regionale, presso la Pubblica Amministrazione e gli Enti e Organismi Regionali.

L'Associazione, a livello regionale, è dotata di autonomia finanziaria.

Come tale ha l'obbligo di richiedere codice fiscale e di redigere il bilancio consuntivo.

Redige la relazione morale e finanziaria e i bilanci che invia per conoscenza al Presidente Nazionale.

Propone il commissariamento del Presidente Provinciale.

Il Presidente Regionale puo' essere sostituito dal Consiglio Regionale prima del termine stabilito per carenza o per gravi fatti verificatisi in aperto contrasto con lo Statuto.

Art. 16

CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti Provinciali, ovvero dai Commissari Provinciali della regione.

Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza dei voti espressi dai suoi componenti.

Il Consiglio Regionale:

elegge il Vice Presidente Regionale; procede a programmare l'attività in ambito regionale;

coordina l'attività delle sezioni provinciali;

decide in prima istanza sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dai P.P. e dai C.P.o dal D.P.;

procede alla sostituzione dei Presidenti Provinciali prima del termine di cui al presente Statuto, per fatti contrari alle norme di cui al presente statuto.

Il Presidente Regionale puo' delegare il Vice Presidente Regionale per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio Regionale puo' essere sciolto dalla Giunta Esecutiva Nazionale nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 17

ASSEMBLEA PROVINCIALE

L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti e Commissari comunali della provincia.

Ad essi è attribuito un voto per ogni associato nel territorio di competenza.

Vi possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio Regionale. Il Presidente dell'Assemblea e il Segretario sono nominati dall'Assemblea provinciale tra i presenti.

L'Assemblea Provinciale:

determina il numero dei Consiglieri Provinciali;

elegge il Consiglio Provinciale;

formula gli indirizzi per lo svolgimento di tutta l'attività della sezione provinciale, in armonia con le deliberazioni di indirizzo del Consiglio Nazionale;

approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Provinciale discute e approva il bilancio.

L'Associazione, a livello provinciale, è dotata di autonomia finanziaria.

Come tale ha l'obbligo di richiedere codice fiscale e di redigere il bilancio Essa è convocata ogni anno, dal Presidente Provinciale, dal Commissario Provinciale o dal Presidente Nazionale con preavviso di convocazione da diramarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

**Art. 18
PRESIDENTE PROVINCIALE**

Il Presidente Provinciale:
Rappresenta la Sezione Provinciale.
Egli firma gli atti e la corrispondenza.
Partecipa all'Assemblea Nazionale; convoca l'Assemblea Provinciale e il Consiglio Provinciale;
è membro del Consiglio Regionale; provvede in materia disciplinare; esegue le disposizioni del Consiglio Provinciale;
propone il commissariamento del Presidente Comunale;
Redige il bilancio che provvede ad inviare, per conoscenza, al Presidente Nazionale e al Presidente Regionale.
Il Presidente Provinciale può essere sostituito dal Consiglio Provinciale prima del termine stabilito dall'art. 5 dello Statuto solo per carenze e per gravi fatti verificatisi in aperto contrasto con lo Statuto.

**Art. 19
CONSIGLIO PROVINCIALE**

Il Consiglio Provinciale è eletto dall'Assemblea Provinciale e, nella sua prima riunione indetta dal Consigliere più anziano di età, entro dieci giorni dall'elezione, elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto o per acclamazione, il Presidente Provinciale ed il Vice Presidente.
Esso è composto dal numero dei Consiglieri deliberato dall'Assemblea Provinciale, comprensivo del Presidente e del Vice Presidente.
Il Consiglio provinciale:
delibera su tutti gli affari della sezione;
assicura l'adempimento degli scopi statutari;
coordina e promuove l'attività associativa nel territorio di competenza, in armonia con le delibere assembleari;
provvede allo scioglimento dei Consigli Comunali ed alla nomina del commissario comunale.
In caso di decadenza, carenza e dimissione di un membro del Consiglio Provinciale, questi può essere integrato con il primo dei non eletti o, in mancanza, con altro membro nominato dal Consiglio Provinciale.
Il Consiglio Provinciale è pienamente funzionante purché alle riunioni partecipino la maggioranza dei suoi membri che rappresentino la maggioranza degli associati.
Il Consiglio Provinciale può essere sciolto dalla Giunta Esecutiva Nazionale

**Art. 20
ASSEMBLEA COMUNALE**

Per l'Assemblea Comunale non è prescritta alcuna formalità e si applicano, per quanto compatibili, le

norme previste per l'Assemblea Provinciale.

**Art. 21
PRESIDENTE COMUNALE**

Il Presidente Comunale:
rappresenta la Sezione Comunale e ne firma gli atti e la corrispondenza;
partecipa all'Assemblea Provinciale; a lui è conferita una rappresentanza pari al numero degli associati rappresentati;
convoca il Consiglio comunale; convoca l'Assemblea Comunale; provvede in materia disciplinare; esegue le disposizioni del Consiglio Comunale.
Per il Presidente Comunale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Presidente Provinciale.

**Art. 22
CONSIGLIO COMUNALE**

Il Consiglio Comunale è eletto dall'Assemblea Comunale.
Esso provvede con verbale scritto senza alcuna altra formalità alla elezione delle cariche sociali. E' composto dal Presidente, da uno o più vice Presidenti e dai consiglieri secondo le disposizioni impartite dall'Assemblea Comunale. Il Consiglio Comunale provvede alla gestione della sezione secondo i criteri impartiti dall'Assemblea Comunale perseguendo i fini dell'Italcaccia.

**Art. 23
CASI DI INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E DI DECADENZA DALLA CARICA**

Gli incarichi nella Associazione possono essere conferiti soltanto a cittadini italiani.
Tutti i dirigenti debbono essere associati.
Non possono ricoprire incarichi coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso se non intervenuto provvedimento di riabilitazione, o sanzioni amministrative per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia, prima che siano trascorsi almeno tre anni dall'irrogazione della sanzione.
In ogni caso la causa di ineleggibilità è sottoposta ad una valutazione del Collegio Nazionale dei Probiviri circa la gravità dell'illecito commesso.

**Art. 24
RICORSI ELETTORALI**

Avverso le elezioni dei componenti degli organi centrali e periferici, è ammesso motivato ricorso, nel termine di dieci giorni, al Collegio dei Probiviri.
I ricorsi vanno depositati presso gli uffici ma possono anche essere

trasmessi a mezzo lettera raccomandata. In questo caso fa fede, come data di deposito, la data del timbro postale di partenza.
In caso di accoglimento del ricorso, il Collegio dei Probiviri dispone la rinnovazione delle elezioni entro trenta giorni.

**Art. 25
ELEZIONI, DURATA IN CARICA DEI DIRIGENTI E DEI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI**

Tutti i dirigenti della Associazione Italcaccia ed i componenti degli organi collegiali durano in carica, salvo i casi previsti dal presente statuto, quattro anni. Essi sono rieleggibili.
I dirigenti, alla scadenza del mandato, restano in carica fino alle elezioni ed all'investitura dei nuovi eletti, svolgendo solo compiti di ordinaria amministrazione.

**Art. 26
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Le violazioni del presente Statuto, dei regolamenti relativi alla caccia ed alla tutela del patrimonio faunistico commesse dagli associati, possono essere sanzionate con i seguenti provvedimenti disciplinari:
Sanzioni disciplinari lievi:
a) il richiamo;
b) l'ammonizione;
c) la sospensione.
Sanzioni disciplinari gravi:
a) la revoca;
b) la decadenza;
c) la radiazione.

L'iniziativa dei procedimenti disciplinari a carico dei tesserati e dei dirigenti della Associazione a livello comunale e provinciale spetta agli organi delle rispettive strutture.
Nei confronti dei dirigenti dell'Italcaccia a livello regionale, l'iniziativa spetta ai relativi organi e la competenza per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari spetta, in prima istanza, al Collegio dei Probiviri Regionale e, in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri Nazionale.
Nei confronti dei dirigenti nazionali l'iniziativa spetta al Consiglio Nazionale, mentre l'adozione dei provvedimenti spetta al Collegio dei Probiviri Nazionale.
Il componente dell'organo giudicante che abbia interesse diretto nella vertenza deve astenersi dalla relativa decisione.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie difensive.
Tuttavia l'organo giudicante può

deliberare, in via cautelare, la sospensione dalla carica del dirigente. I provvedimenti disciplinari, da comunicarsi agli interessati mediante lettera raccomandata, devono essere motivati ed adottati a maggioranza dell'organo competente.

Nel giudizio il ricorrente ha diritto, ove lo richieda, di essere sentito personalmente dall'organismo giudicante e di essere assistito da persona di sua fiducia.

La comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.

Art. 27

RECLAMI E RICORSI

Il termine per proporre il ricorso di prima o di seconda istanza, avverso i provvedimenti amministrativi e disciplinari è di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato.

Esso va presentato presso gli uffici dell'organo competente a decidere ex art. 17 del presente statuto.

Appena ricevuto il ricorso la Segreteria invita l'Organo che ha emesso il provvedimento impugnato a fornire le proprie osservazioni scritte, che devono essere trasmesse entro i successivi trenta giorni.

In pendenza del ricorso i provvedimenti impugnati producono i loro effetti.

Art. 28

SCIoglimento degli Organi Periferici e NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Qualora il Consiglio Regionale o Provinciale venga a trovarsi, per qualsiasi causa, nell'impossibilità di deliberare ovvero abbia compiuto gravi violazioni delle norme statutarie o dei regolamenti, la Giunta Esecutiva Nazionale procede allo scioglimento ed alla nomina di un Commissario che provvede alla gestione ordinaria e agli atti urgenti ed indifferibili e che, nel termine di quattro mesi, indice nuove elezioni. Lo scioglimento può quindi essere disposto:

- a) in caso di carenza funzionale;
- b) qualora non sia possibile procedere alla elezione dei dirigenti;
- c) per inattività per una stagione venatoria;
- d) per accertato non funzionamento;
- e) per irregolare funzionamento;
- f) per inosservanza dello Statuto;
- g) per attività pregiudizievoli, contrarie o in concorrenza con i fini dell'Italcaccia.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati dal Consiglio Provinciale per il Consiglio Comunale

Art. 29

PATRIMONIO E BILANCIO

Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Italcaccia si avvale delle entrate costituite da:

proventi dalle iscrizioni;
contributi associativi;
contributi da parte delle Amministrazioni Pubbliche;
contributi o lasciti di privati;
avanzi di gestione: gli utili o avanzi di gestione, i fondi, le eventuali riserve o capitali, non possono essere distribuiti anche in modo indiretto, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell'Associazione, nel caso di suo scioglimento per qualunque causa, è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe a quelle dell'Italcaccia oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo preposto dalla legge e fatta salva la diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

Art. 30

ESERCIZIO FINANZIARIO E RENDICONTO

L'esercizio finanziario chiude al 31.12 di ogni anno.

Il Consiglio Nazionale redige il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale ordinaria entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La proposta di rendiconto consuntivo e preventivo deve essere messa a disposizione degli Associati, presso la sede dell'Associazione, entro 15 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea ordinaria.

Il documento è composto da un rendiconto finanziario ed economico; il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa.

Dalle previsioni di spesa devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. È obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

La mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale della annuale relazione morale e finanziaria determina lo scioglimento del Consiglio Nazionale.

Art. 31

NORME COMUNI

Gli atti che dovrebbero essere diretti ad un organo in carenza funzionale, vanno inviati all'organo immediatamente superiore.

Gli organi Collegiali dell'Italcaccia deliberano a maggioranza assoluta, in sede di seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I preavvisi di convocazione delle Assemblee dell'Italcaccia devono contenere specifico o.d.g.

Sono condizioni di ammissibilità alle cariche sociali:

essere associato Italcaccia;
essere cittadino italiano;
avere compiuto gli anni 18;
non aver subito condanne per reati in materia di caccia, salvo la riabilitazione;
non avere subito nell'Italcaccia sanzioni disciplinari gravi, salvo la riabilitazione.

Tutte le cariche sono rieleggibili.

Per quanto non previsto dalle norme relative ai singoli Organi, si applicano per analogia le disposizioni sancite per gli Organi Superiori.

Art. 32

SCIoglimento DELL'ITALCACCIA

L'Italcaccia si scioglie:

per mancato conseguimento dei fini istituzionali, con delibera motivata dell'Assemblea Nazionale.

Art. 33

NORME TRANSITORIE

Lo Statuto dell'Italcaccia può essere modificato dall'Assemblea Nazionale.

Il presente Statuto entra in vigore, sostituendo il precedente statuto, dalla data della sua applicazione da parte dell'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria.

Il Consiglio Nazionale ha facoltà di emanare norme regolamentari ed interpretative per l'attuazione del presente Statuto ugualmente obbligatorie per tutti gli iscritti.

Art. 34

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.